



Consiglio del 21 giugno 2013

**Punto 2 all' ODG
Comunicazioni del Presidente**

ALLEGATO 2.3.

**Schema di protocollo di intesa per lo smobilizzo dei crediti delle
imprese lombarde nei confronti degli enti locali**



**SCHEMA DI
PROTOCOLLO DI INTESA PER LO SMOBILIZZO DEI CREDITI DELLE
IMPRESE LOMBARDE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI**

TRA

Regione Lombardia (di seguito per brevità "**Regione**") con sede legale in Piazza Città di Lombardia n. 1, 20124 Milano, codice fiscale 80050050154, rappresentata dal XXXXXXX, autorizzato alla stipula del presente atto in base alla d.g.r. XXXXXX, con oggetto XXXXXXX, esecutiva ai sensi di legge

E

Sezione Regionale lombarda dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (di seguito per brevità "**ANCI LOMBARDIA**") con sede legale in Milano, Piazza Duomo n. 21, codice fiscale 80160390151, rappresentata da XXXX in qualità di XXXX

E

Unione Province lombarde (di seguito per brevità "**UPL**") con sede legale in Milano, via Vivaio 1, Milano, Codice Fiscale XXXXXX, rappresentata da XXXX, in qualità di XXXX

E

Commissione Regionale ABI Lombardia (di seguito per brevità "**ABI Lombardia**"), con sede in Milano, Via Verdi n. 8, Milano, Codice fiscale XXXXX, rappresentata da dott. XXXXX, in qualità di XXXXX

E

Associazione Italiana per il Factoring (di seguito per brevità "**ASSIFACT**") con sede legale in Milano, via Cerva n. 9, codice fiscale 97067880159, rappresentata da XXXXX, in qualità di XXXXX

E

Finlombarda S.p.A. (di seguito per brevità "**Finlombarda**" o "**Società**") con sede legale in Milano, via Taramelli 12, C.F. e P.IVA 01445100157 rappresentata dal dott. Giorgio Papa in qualità di Direttore Generale

Regione, Anci Lombardia, ABI Lombardia, ASSIFACT e Finlombarda, di seguito per brevità congiuntamente "**Parti**" e singolarmente "**Parte**"

PREMESSO CHE

- con la legge 21 febbraio 1991 n. 5 (di seguito, per brevità "**Legge Factoring**") è

stata disciplinata la cessione dei crediti di impresa, ovvero dei crediti sorti da contratti stipulati da un imprenditore nell'esercizio dell'attività di impresa a favore di società o enti il cui oggetto sociale preveda l'attività di acquisto di crediti di impresa;

- con l'art. 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (di seguito, per brevità "**Codice Contratti**") la disciplina di cui alla Legge Factoring è stata estesa ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori, stabilendo che la cessione possa essere effettuata a favore di banche o intermediari finanziari, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;
- con il medesimo art. 117 del Codice Contratti si è previsto ai commi 2 e 3 che le cessioni dei crediti, devono, ai fini della opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici, divenendo efficaci qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione;
- con decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie lavoro occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale*", convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n. 2 e successive modifiche e integrazioni è stata prevista, all'art. 9 commi tre-bis e tre-ter, la certificazione, su istanza del creditore, di somme dovute per somministrazione di forniture ed appalti da parte di Regioni ed Enti locali, anche al fine di consentire la cessione *pro-soluto* del credito a favore di banche o intermediari finanziari;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012 (di seguito per brevità "**DM Certificazione**") pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012 sono state disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea ed al fine di far affluire liquidità alle imprese, le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione di forniture e appalti da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale;
- con decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito in legge 6 giugno 2013 n. 64 recante "*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali*" sono state previste specifiche disposizioni volte a consentire l'immediata immissione di liquidità nel sistema

economico attraverso l'accelerazione del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione verso i propri creditori per un importo di 40 (quaranta) miliardi di euro nel biennio 2013-2014;

CONSIDERATO CHE

- le imprese lombarde soffrono una grave situazione di difficoltà, in termini di liquidità, causata dal differimento dei pagamenti per prestazioni rese agli Enti locali e manifestano da tempo l'esigenza di trovare una soluzione allo smobilizzo dei crediti pendenti;
- la stima dei crediti vantati dalle imprese lombarde nei confronti di Comuni e Province lombarde, secondo recenti elaborazioni fondate su fonti ufficiali, ammonta approssimativamente ad euro 4.400.000.000,00 (quattromiliardi quattrocentomilioni/00);
- Regione è consapevole che la situazione in cui versano le imprese lombarde nei confronti della pubblica amministrazione è aggravata dall'attuale crisi economica caratterizzata da un lato, dalla tensione nell'erogazione del credito e dall'altro, dai vincoli di finanza pubblica sempre più stringenti per gli enti locali;
- in virtù di quanto sopra, Regione si è adoperata, nel corso degli ultimi anni, anche in collaborazione con ANCI ed UPL per favorire la riduzione dei tempi di pagamento attraverso varie iniziative, tra cui l'istituzione a livello locale del "patto di stabilità territoriale verticale", strumento tramite il quale Regione mette a disposizione degli Enti locali del territorio lombardo spazi finanziari a valere sui propri obiettivi inerenti al patto di stabilità;
- Regione ha, altresì, istituito nel 2007 presso Finlombarda, un fondo denominato "Fondo Socio-Sanitario", destinato al pagamento dei fornitori, sia pubblici sia privati delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere e delle Fondazioni I.R.C.C.S. di diritto pubblico che ha permesso di contenere i termini di pagamento delle nuove fatture entro i 60 (sessanta) giorni;
- Regione ha promosso nel 2011, in accordo con la Banca Europea degli Investimenti, una misura a sostegno delle micro, piccole e medie imprese dei settori manifatturiero, dei servizi alle imprese, del commercio all'ingrosso e delle costruzioni attuata e gestita da Finlombarda al fine di dare una concreta risposta alle esigenze di liquidità delle imprese e sostenere la necessità di capitale circolante legate all'attività produttiva e commerciale delle stesse mediante la concessione di finanziamenti;
- anche UPL e ANCI hanno manifestato l'esigenza di trovare quanto prima una

soluzione al pagamento dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione, individuando la causa, non solo e non tanto, in una carenza di liquidità dei Comuni e delle Province lombarde, quanto negli stringenti vincoli imposti dalla finanza pubblica;

RITENUTO PERTANTO

- doveroso offrire una soluzione alla situazione di grave crisi che ha coinvolto le imprese anche in conseguenza dei mancati pagamenti da parte degli Enti locali, promuovendo ed attuando, attraverso una collaborazione inter-istituzionale, una iniziativa diretta ad assicurare alle imprese la liquidità necessaria,

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – VALIDITA' DELLE PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

ART. 2 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO

1. Le Parti intendono stabilire, con il presente protocollo d'intesa (di seguito, per brevità "il **Protocollo**"), i termini della collaborazione reciproca finalizzata alla promozione ed attuazione di una iniziativa che possa consentire la gestione, lo smobilizzo e l'incasso dei crediti scaduti vantati dalle micro, piccole, medie e grandi imprese, con sede legale o operativa in Lombardia, appartenenti ad uno qualsiasi dei settori di attività ATECO 2007, con l'eccezione di quelli rientranti nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. comunitario n. 1198/2006 della Commissione Europea (di seguito, per brevità, "**le Imprese**"), fornitrici di beni e/o servizi nei confronti di Comuni/Unioni di Comuni e Province lombarde (di seguito, per brevità, congiuntamente "**gli Enti locali**").
2. L'iniziativa (di seguito, per brevità, "**l'Operazione Credito InCassa**" o semplicemente "**l'Operazione**") verrà realizzata da Finlombarda con la compartecipazione delle società di *factoring* (di seguito per brevità congiuntamente "**gli Intermediari**") che acquireranno il credito al valore

oggetto di certificazione da parte dell'Ente locale. Ciascun Intermediario, acquirerà, previa valutazione del merito creditizio, i crediti vantati nei confronti degli Enti locali che abbiano aderito all'Operazione, attraverso contratti di cessione del credito *pro soluto* stipulati con le Imprese.

3. Le Parti prendono atto che le risorse finanziarie che gli Intermediari metteranno complessivamente a disposizione per l'Operazione ammontano ad euro 1.000.000.000,00 (un miliardo), da destinarsi *pro quota* allo smobilizzo di crediti verso Comuni/Unioni di Comuni e Province lombarde.

ART. 3 - CONDIZIONI E MODALITA' DELL'OPERAZIONE

1. Le Parti concordano che la forma negoziale a cui l'Operazione Credito In Cassa verrà ordinata è quella della cessione del *credito pro soluto*, mediante la quale le Imprese cedono agli Intermediari crediti scaduti, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili al momento dell'accesso all'Operazione (di seguito "i **Crediti**"), vantati nei confronti degli Enti locali.
2. Potranno formare oggetto di cessione del contratto i crediti vantati dall'Impresa nei confronti del singolo Ente locale debitore ed afferenti, sia a spese correnti (Titolo I del bilancio dell'Ente Locale), che a spese in conto capitale (Titolo II del bilancio dell'Ente Locale), per un importo minimo di euro 10.000,00 (diecimila//00) e per un importo massimo di € 750.000,00 (euro settecentocinquantamila//00) per i Comuni/Unioni di Comuni ed € 1.300.000,00 (euro unmillionetrecentomila//00) per le Province.
3. Sono esclusi dall'Operazione i Crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità delle Imprese per qualsivoglia causa e per i quali l'Impresa non sia in possesso della certificazione dell'Ente locale.
4. Gli Enti locali provvederanno alla certificazione dei crediti nel rispetto delle modalità di cui al DM Certificazione, sinteticamente riprodotte al successivo art. 4.
5. Finlombarda, società che opera nell'ambito del sistema regionale secondo il modello dell'*in house providing* e soggetto attuatore dell'Operazione, assisterà le operazioni di acquisizione dei crediti da parte degli Intermediari con apposito fondo di garanzia.
6. Le specifiche modalità operative di attuazione del presente Protocollo saranno rese pubbliche sul sito di Finlombarda www.finlombarda.it e sui siti istituzionali di ciascuna Parte.

ART. 4 - CERTIFICAZIONE DEL CREDITO

1. Il Credito vantato dall'Impresa nei confronti dell'Ente locale deve essere certificato da quest'ultimo, tramite la piattaforma telematica nazionale gestita da Consip S.p.A., mediante il rilascio dell'atto di certificazione ed a seguito di istanza da parte dell'Impresa. Ai fini dell'Operazione, non potranno essere certificati i Crediti:
 - a. oggetto di cessione, mandato all'incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli in favore di terzi che siano stati notificati agli Enti locali;
 - b. che siano stati integralmente soddisfatti dagli Enti locali in via spontanea o nell'ambito di un procedimento esecutivo con pagamenti effettuati in favore delle Imprese dopo la presentazione della domanda; in caso di soddisfazione parziale i Crediti saranno certificati per la sola residua parte non ancora soddisfatta;
 - c. in relazione ai quali, prima della presentazione della domanda da parte dell'Impresa, sia stato emesso un provvedimento giudiziale che disponga la distribuzione del ricavato della vendita dei beni pignorati o l'assegnazione dei beni o crediti pignorati;
 - d. i crediti che non possono essere certificati in base alle disposizioni di legge.
2. A conclusione della procedura di certificazione le Imprese potranno acquisire l'atto di certificazione del credito sulla piattaforma telematica gestita da Consip S.p.A.. Acquisita la certificazione, le Imprese potranno rivolgersi ad uno degli Intermediari aderenti all'Operazione per la cessione del credito certificato, presentando apposita istanza di cessione del credito tramite la piattaforma telematica regionale.

ART. 5 - IMPEGNI DELLE PARTI

1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo le Parti si impegnano a prestare una efficace ed incisiva collaborazione in tutte le fasi di attuazione, sino al pieno completamento dell'Operazione. Nello specifico:
 - **Regione**, per il tramite di Finlombarda, si impegna a provvedere ad una pronta ed integrata strutturazione di tutte le attività e di tutti i processi

propedeutici necessari a garantire l'avvio e la gestione dell'Operazione, anche facilitando l'implementazione di modalità e strumenti idonei a consentire il collegamento con i processi e le procedure definite a livello nazionale. Regione assume, inoltre, l'impegno a sostenere l'Operazione contribuendo, con proprie risorse, al contenimento dei costi a carico delle Imprese connessi alle operazioni di cessione.

- **Finlombarda** si impegna a provvedere alla strutturazione, alla pubblicizzazione, all'avvio e gestione dell'Operazione, garantendo il coordinamento tra i vari attori coinvolti; Finlombarda assume, altresì, l'impegno a sostenere l'Operazione contribuendo, con proprie risorse, alla costituzione di un fondo di garanzia a parziale copertura del mancato adempimento del credito nei termini concordati.
- **ANCI LOMBARDIA** e **UPL** si impegnano a promuovere e diffondere presso gli Enti locali l'Operazione, fornendo informazioni ed assistenza tecnica nella gestione della stessa (*help desk*). ANCI LOMBARDIA e UPL si impegnano altresì a riferire sulle attività di promozione svolte e sullo stato delle adesioni dei propri associati in sede di comitato costituito ai sensi del successivo art. 6. In particolare, ANCI LOMBARDIA si rende disponibile ad assistere i Comuni lombardi nelle operazioni di certificazione del credito e di sottoscrizione degli atti di cessione, favorendo l'utilizzo del ricorso alle autenticazioni mediante ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice.
- **ABI Lombardia** si impegna a promuovere, presso i propri associati, l'Operazione, favorendo per il tramite degli istituti di credito, l'adesione all'iniziativa da parte delle Imprese. ABI assume, altresì, l'impegno a rendere disponibili tutte le informazioni e le esperienze sui processi, sulla strumentazione e sulle modalità tecniche di realizzazione acquisite in esperienze similari; si impegna, inoltre, a riferire sulle attività di promozione svolte in sede di comitato costituito ai sensi del successivo art. 6.
- **ASSIFACT** si impegna a promuovere e diffondere presso i propri associati l'Operazione favorendone l'adesione. ASSIFACT si impegna a riferire sulle attività di promozione svolte e sullo stato delle adesioni dei propri associati in sede di comitato costituito ai sensi del successivo art. 6. Inoltre ASSIFACT si impegna a realizzare presso i propri associati un osservatorio delle operazioni di factoring che coinvolgono le imprese lombarde, riferibili in particolare alla cessione di crediti vantati nei

confronti degli Enti locali lombardi, al fine di censire sia le operazioni effettuate alla data di sottoscrizione del presente Protocollo che le operazioni effettuate per tutta la durata dell'iniziativa e renderlo disponibile alle Parti.

2. Le Parti curano azioni di comunicazione e promozione delle iniziative e dei risultati conseguiti nell'ambito del presente Protocollo, anche mediante la realizzazione di siti web dedicati e la partecipazione congiunta ad eventi e manifestazioni.

ART. 6 – MONITORAGGIO DEL PROTOCOLLO

Al fine di garantire tempestività nell'attuazione del presente Protocollo, mediante l'attiva e massima partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, le Parti concordano di istituire un comitato per l'attuazione del Protocollo (di seguito "il **Comitato di Monitoraggio**"), costituito da un rappresentante per ciascuna Parte.

Al Comitato di Monitoraggio è demandata, attraverso incontri periodici, la verifica sullo stato di attuazione dell'Operazione con lo scopo di favorire l'efficacia delle azioni e di verificarne l'impatto, anche al fine di possibili aggiustamenti in sede di implementazione. La segreteria tecnica del Comitato di cui al presente articolo è affidata a Finlombarda.

ART. 7 – ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA

L'attuazione delle finalità del presente Protocollo e la realizzazione delle correlate azioni è demandata a successivi atti che Regione Lombardia e Finlombarda, si impegnano a definire e stipulare, specificando, in concreto, le attività operative poste in capo agli Enti locali, agli Intermediari e alle Imprese ed i relativi tempi di realizzazione. Le caratteristiche tecnico-operative dell'Operazione ed i rapporti tra i vari soggetti coinvolti saranno meglio descritte in un documento, il cui schema è allegato al presente protocollo (**Allegato 1 "Schema Documento tecnico Operazione Credito In-Cassa"**) quale parte integrante dello stesso.

I rapporti tra Finlombarda, gli Intermediari e gli Enti locali saranno regolati da apposito contratto.

ART. 8 – EFFICACIA DEL PROTOCOLLO E MODIFICHE

Il presente protocollo entrerà in vigore a partire dalla data di sottoscrizione delle Parti ed avrà validità per un periodo di anni 5 (cinque). Qualsiasi modifica al protocollo dovrà essere approvata per iscritto tra le Parti mediante apposito atto aggiuntivo al protocollo medesimo.

ART. 9 – LEGGE APPLICABILE E DEFINIZIONE DI CONFLITTI

Il presente Protocollo è regolato dalla legge italiana. In caso di insorgenza di conflitti inerenti la validità, interpretazione ed esecuzione dello stesso, le Parti si impegnano a procedere prioritariamente ad un tentativo di composizione amichevole. Resta salva in ogni caso la facoltà di ricorso agli ordinari rimedi giurisdizionali.

ART. 10 - RISERVATEZZA

Nello svolgimento delle attività istituzionali, ciascuna Parte si impegna a osservare la massima riservatezza, a non divulgare né utilizzare, per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento delle attività previste dal presente protocollo d'intesa, le informazioni di qualsiasi natura fornite dalle altre Parti nell'ambito delle attività previste dal presente Protocollo, fermi restando eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza stabiliti dalla normativa vigente.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del d. lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate sulle modalità e sulle formalità del trattamento dei dati personali utilizzati per l'esecuzione del presente protocollo.

Le Parti dichiarano di acconsentire al trattamento dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza.

Milano, XXXXX

Letto, approvato e sottoscritto

REGIONE LOMBARDIA

ANCI LOMBARDIA

UPL

ABI Lombardia

ASSIFACT

FINLOMBARDA S.P.A.

ALLEGATO 1

SCHEMA DOCUMENTO TECNICO OPERAZIONE CREDITO IN-CASSA

1. OBIETTIVO E CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

Con Credito-InCassa, le Parti intendono realizzare un intervento di sostegno a favore delle imprese lombarde che versano in una situazione di difficoltà economica aggravata dai ritardi nei pagamenti dei crediti vantati nei confronti degli Enti locali lombardi.

L'intervento, finalizzato allo smobilizzo dei crediti delle Imprese è realizzato attraverso lo strumento della cessione del credito *pro-soluto* secondo le modalità di cui all'art. 9 commi 3-bis e 3-ter del d.l. 29 novembre 2008 n. 185 (convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2) e prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti:

- **Imprese-cedenti:** le micro, piccole, medie e grandi imprese, in qualunque forma costituite, aventi sede legale o operativa sul territorio della Regione Lombardia, iscritte al registro delle imprese e appartenenti ad uno qualsiasi dei settori di attività ATECO 2007, con l'eccezione di quelli rientranti nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. comunitario n. 1198/2006 della Commissione Europea.
Le imprese coinvolte nell'Operazione devono risultare titolari di crediti certi, liquidi ed esigibili per prestazioni di beni e/o servizi/lavori nei confronti di Comuni, Unioni di Comuni e Province lombarde, scaduti al momento dell'accesso all'Operazione.
Le Imprese possono, una volta ottenuta la certificazione ai sensi del DM Certificazione, cedere *pro-soluto* i propri crediti a favore di società di *factoring* convenzionate, corrispondendo, in via anticipata, interessi calcolati ad un tasso Euribor a sei mesi più uno *spread* massimo di 325 bps, comprensivo di qualunque spesa e/o commissione. L'onere delle Imprese sarà contenuto grazie ad un contributo in conto interessi dello 0,75% (zero settantacinque per cento) da parte di Regione Lombardia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui al successivo art. 2. Tale contributo sarà corrisposto da Finlombarda per conto della Regione Lombardia alle Imprese cedenti.
- **Società di factoring-cessionarie:** tutti gli Intermediari iscritti nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi della legge n. 52/1991. Le società di *factoring* acquistano, dietro istanza dell'Impresa, i crediti di importo minimo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) e di importo massimo di Euro 1.300.000,00 (unmilione trecentomila/00) , al valore oggetto di certificazione da parte dell'Ente locale, ricevendo interessi calcolati al

tasso Euribor a sei mesi più uno *spread* massimo di 325 bps (pro-soluto finanziario), comprensivo di qualunque spesa e/o commissione. Per effetto dell'operazione di cessione la società di *factoring* subentra nella titolarità del credito nei confronti dell'Ente locale; la cessione è notificata all'Ente locale e, una volta accettata da quest'ultimo, comporta l'impegno dell'Ente locale al pagamento del debito in massimo 8 (otto) mesi o massimo 12 (dodici) mesi in funzione della classificazione del debito (di parte corrente o di parte capitale) nel bilancio dell'Ente locale.

- **Enti locali-debitori ceduti:** i Comuni, le Unioni di Comuni e le Province lombarde, titolari di debiti certi liquidi ed esigibili, scaduti al momento della presentazione della domanda da parte dell'Impresa. I debiti possono essere afferenti sia a spese di parte corrente (Titolo I), che a spese di parte capitale (Titolo II).

L'Ente locale che aderisce all'Operazione Credito-Incassa può dilazionare, per la parte corrente il pagamento del debito di massimo 8 (otto) mesi, per la parte capitale di massimo 12 (dodici) mesi, senza alcun onere a proprio carico (di seguito il "**Periodo di Dilazione**"). Trascorso il Periodo di Dilazione, in assenza di adempimento nei confronti della società di *factoring*, l'Ente locale è tenuto al pagamento a quest'ultima di interessi moratori ad un tasso finito pari al 5% (cinque per cento), per un periodo massimo di 2 (due) mesi per i debiti di parte corrente e massimo 6 (sei) mesi per i debiti di parte capitale (di seguito "**il Periodo di Mora**"). Trascorso il Periodo di Mora, in assenza di adempimento da parte dell'Ente locale, la società di *factoring* potrà escutere la garanzia resa disponibile da Finlombarda nei limiti di seguito indicati.

- **Finlombarda**, la Società Finanziaria interamente partecipata dalla Regione Lombardia che struttura, promuove e gestisce l'Operazione coinvolgendo e coordinando le Parti; contribuisce altresì a sostenere Credito-InCassa rendendo disponibile un fondo di garanzia. La garanzia assiste le operazioni di cessione coprendo il singolo credito in una percentuale pari all'80% (ottanta per cento) dell'importo certificato, fino ad un massimo del 5% (cinque per cento) *bullet* del monte crediti complessivamente acquisito da ciascuna società di *factoring*.

Per effetto della escussione della garanzia da parte della società di *factoring*, Finlombarda è surrogata nei diritti del creditore nei confronti dell'Ente locale debitore, che si impegna ad estinguere il debito, in un termine pari ad un massimo di 2 (due) mesi per i debiti di parte corrente e di 12 (dodici) mesi per i debiti di parte capitale corrispondendo un interesse di mora finito pari al 5% (cinque per cento) *bullet* (di seguito "**il Periodo Finale**").

- **Regione Lombardia** promuove e sostiene, sia direttamente che per il tramite di Finlombarda, l'intera Operazione coinvolgendo le Parti; contribuisce altresì con proprie risorse a contenere a favore delle Imprese gli oneri finanziari connessi alle operazioni di cessione.

2. RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

Le risorse finanziarie messe a disposizione dalle società di *factoring* per la realizzazione delle operazioni di cessione dei crediti *pro-soluto* ammontano complessivamente a euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo/00) e sono destinate per il 70% (settanta per cento) a sostenere le imprese che vantano crediti nei confronti dei Comuni e delle Unioni di Comuni lombardi e per il 30% (trenta per cento) a sostenere le imprese che vantano crediti nei confronti delle Province lombarde, secondo quanto rappresentato nello Schema Appendice 1 al presente Allegato (**Appendice 1 “Ripartizione delle risorse tra gli Enti locali”**).

Le risorse finanziarie disponibili per il Fondo di garanzia, finalizzato ad assistere le operazioni di cessione dei crediti *pro-soluto* ammontano complessivamente ad Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00).

Le risorse finanziarie disponibili per l'abbattimento degli oneri finanziari delle Imprese connessi alle operazioni di cessione dei crediti *pro-soluto* ammontano ad Euro 9.500.000,00 (novemilionicinquecentomila/00) e saranno concesse sino ad esaurimento delle medesime.

3. MODALITÀ DI ADESIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

Le società di *factoring* che partecipano all'Operazione sono individuate mediante procedura aperta esperita da Finlombarda.

Gli Enti locali e le società di *factoring* aderiscono all'Operazione sottoscrivendo una proposta irrevocabile di contratto con clausola di apertura ex art. 1332 cod. civ..

La sottoscrizione della proposta di contratto irrevocabile con clausola di apertura impegna l'Ente locale e la società di *factoring* nei confronti delle parti originarie del contratto (ovvero, Finlombarda e l'Ente locale che per primi sottoscriveranno il contratto) e degli altri soggetti che via via aderiranno .

Le Imprese creditrici (cedenti) degli Enti locali (ceduti) aderiscono all'Operazione presentando, mediante l'utilizzo della piattaforma regionale, una domanda di partecipazione in risposta alla pubblicazione di apposito avviso relativo all'Operazione.

Nella domanda di partecipazione le Imprese indicano la società di *factoring*, tra quelle selezionate e convenzionate con Finlombarda, alla quale intendono cedere i propri crediti vantati nei confronti degli Enti locali.

SCHEMA - APPENDICE 1

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE TRA GLI ENTI LOCALI

Le risorse destinate ai Comuni ed Unioni di Comuni (di seguito, “**Plafond C**”) e le risorse destinate alle Province (di seguito “**Plafond P**”), sono ulteriormente suddivise in “sub-comparti” definiti in funzione di parametri demografici e della consistenza dei residui passivi al 31/12/2011. La determinazione dei massimali di plafond per tali sub-comparti è dettagliata, distintamente per Comuni/Unioni di Comuni e Province, come da tabelle seguenti:

Comuni – Unioni di Comuni

- I comparti sono individuati in funzione di fasce demografiche relative alla popolazione residente;
- Per ciascun comparto è calcolata la popolazione complessiva residente al 31/12/2011.
- L’attribuzione della quota di plafond “C” al singolo comparto è proporzionale alla relativa popolazione residente sul totale della popolazione residente lombarda.

Enti	Fascia dimensionale (popolazione residente al 31/12/2011)	Massimale concentrazione plafond "C" per sub-comparti
		%
Comunie Unioni di Comuni	0-999	1,5%
	1.000-2.999	9,0%
	3.000-4.999	11,0%
	5.000-9.999	19,0%
	10.000-19.999	17,0%
	20.000-49.999	17,0%
	> 50.000 + capoluoghi	25,5%

Province

- Per ciascuna Provincia, con riferimento alla popolazione residente al 31/12/2011 e ai residui passivi in conto capitale al 31/12/2011 (come risultanti dai certificati al

¹ La popolazione residente al 31/12/2011 per ciascun Comune è quella riportata dall'ISTAT nella sua banca dati on-line consultabile al sito <http://demo.istat.it/>

rendiconto consuntivo dell'esercizio 2011) è calcolato il rispettivo peso percentuale sul totale delle 12 Province lombarde.

- Sulla base della media di tali rapporti percentuali, sono individuati tre Comparti:
 - Comparto A: percentuale media maggiore dello 0% e inferiore o uguale al 5% (>0% e <= 5%);
 - Comparto B: percentuale media maggiore dello 5% e inferiore o uguale al 15% (>0% e <= 15%);
 - Comparto C: percentuale media maggiore del 15%.

La somma delle percentuali medie rilevate² per ciascuna provincia definisce al contempo la quota di plafond "P" attribuito a ciascun comparto;

- La ripartizione delle Province Lombarde nei tre comparti risulta la seguente:
 - Comparto A: Provincia di Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Sondrio
 - Comparto B: Provincia di Bergamo, Brescia, Como, Monza e Brianza, Pavia, Varese
 - Comparto C: Provincia di Milano

Enti	Comparto	Massimale concentrazione plafond "P" per sub-comparti
		%
Province	Comparto A	20%
	Comparto B	47%
	Comparto C	33%

² Le percentuali sono arrotondate all'unità più prossima